

## Relativizzare il corpo: il “caso Bernaroli” nella giurisprudenza italiana

Francesco Pelusi

Università di Urbino “Carlo Bo”

[f.pelusi@campus.uniurb.it](mailto:f.pelusi@campus.uniurb.it)

### Abstract

The article will be focusing on the complexity that characterizes the body in the contemporary era. A complexity mostly linked to the development of new surgical technologies that can operate on it with the purpose of changing its anatomical sex. What it will be highlighted is how the body no longer falls within the incontrovertible regime of nature but, on the contrary, as the very notion of naturalness reveals its own semiotic constitution.

Through the contradiction put in place by the transsexual subject, we will be able to specifically problematize the category of "sexuality", highlighting how this is the place for semantic negotiations which, evolving over time, do not reduce the subject to the "man-woman" binary ". Introducing the story of Alessandra Bernaroli, a transsexual woman who, after the transition, saw her marriage dissolve, this work will aim to underline the inadequacy of Italian jurisprudence which fails to account for the contradictory nature of the story. The Italian laws, in fact, postulate the “heteronormative paradigm” as a binding semantic schematism that can hardly be questioned. On the contrary, here, through the integration of a semiotic epistemology with reflections coming from gender studies, the foundations will be laid for a paradigm shift of law that is able to account for this complexity.

**Keywords:** semiotics, complexity, gender, transsexuality, law.

### 1. Introduzione: la dimensione semiotica del corpo

Nelle pagine di questo lavoro verrà interrogata la funzione che il “corpo” assume nella nostra contemporaneità, non costituendosi più come elemento stabile a partire dal quale definire l’identità del soggetto ma, al contrario, come base da cui si possono sviluppare numerosi percorsi. Come sappiamo, l’epoca *postmoderna* è stata caratterizzata da una *decomposizione* delle “grandi narrazioni” che hanno costituito le chiavi di lettura della nostra società, portando anche ad una ridefinizione del sé come figura coinvolta «in un tessuto di relazioni più complesse e mobili che mai» (LYOTARD 1979: 32 tr.it.). Un’instabilità relazionale che riflette l’ascesa in ambito economico del modello postfordista, caratterizzato da un’enfasi per la *specializzazione*, *qualificazione* e *flessibilità* del lavoro (BOLTANSKI, CHIAPELLO 2014), che fa del corpo parte integrante del processo produttivo, in quanto base sempre disponibile da cui estrarre *plusvalore* (COOPER, WALDBY 2015).

Il corpo oggi occupa un posto centrale all’interno del dibattito teorico, in quanto rende evidente la necessità di trovare un modo alternativo di trattare *l’ente* rispetto alla modalità delle filosofie metafisiche dualiste. La problematica del corpo, infatti, rispecchia la modalità contemporanea di vedere i poli opposti, portando ad una prospettiva *dinamica*, *processuale* e *trasformativa*, che definisce la corporeità come “luogo della circolarità” delle dicotomie “natura-cultura”, “sensibile-intelligibile”, “biologico-mentale” (MARSCIANI 2012a: 132). È evidente come la corporeità si costituisca come luogo denso di *significazione* in cui si rende necessaria l’efficacia di un’epistemologia semiotica che interroghi il livello semantico, sottolineando le dinamiche di *stabilizzazione* e *rinegoziazione* che definiscono i significati. Un agonismo semantico che chiama in causa il livello culturale, inteso come modalità di organizzazione del mondo da parte dell’uomo (LOTMAN, USPENSKIJ 1975), affermando come «la cultura può essere integralmente studiata sotto il profilo semiotico» (ECO 1975: 58).

È la definizione di *arbitrarietà* del segno data da Saussure (1916: 87 tr.it.) – legata al rapporto non necessario, e non naturale, che tiene insieme *significante* e *significato* – a implicarne il carattere *relativo*. Relativismo che porta il linguista ginevrino a tracciare gli obbiettivi di una semiotica con vocazione sociologica, quando definirà la disciplina come «una scienza che studia la vita dei segni nel quadro della vita sociale» (ivi: 26). Ad essere centrale in questa prospettiva sarà la radicalità del paradigma differenziale semiotico, che descrive il valore, e l'identità, dei termini come qualcosa che si dà per relazione (differenza) (ivi: 140), prestandosi dunque alla mutevolezza dei contesti.<sup>1</sup> In questo modo la semiotica si istituisce attraverso un'epistemologia che interroga il senso nella sua costituzione, senza perseguire il fine di stabilire significati: un'*epoché semiotica* che non ha per oggetto la realtà, ma il suo senso; che passa dunque dall'interrogarsi sul "cosa", al concentrarsi sul "come" (MARSCIANI 2012b: 18). La semiotica, mettendo in evidenza le condizioni di possibilità che permettono al senso di articolarsi, si costituisce dunque come disciplina *anti-essenzialista*, che rifugge da una definizione *sostanziale* per proprietà che verrebbe meno al principio fondamentale dello strutturalismo dove «le entità posseggono un'identità puramente differenziale (topologica e relazionale)» (PAOLUCCI 2007: 70).

La definizione di un'epistemologia semiotica, che relativizza l'identità dei termini, permetterà di problematizzare la costituzione *essenzialista* del soggetto di derivazione cartesiana. Nelle prossime pagine, infatti, verrà interrogata la categoria della "sessualità" che identifica gli individui alternativamente secondo le categorie di "uomo" e "donna". Come verrà sottolineato in questa sede, la sessualità costituisce una categoria *complessa* che non può essere ridotta al *binarismo* in questione. Nello specifico, introducendo la figura del *soggetto transessuale*, verrà messo in luce come la categoria si definisca a partire da un'*eterogeneità costitutiva* che vede nel corpo una "base significativa" che può essere relativizzata, rendendo necessario uno sguardo semiotico che ne problematizzi la costituzione. La problematica del corpo non potrà fare a meno di chiamare in causa quegli studi che, riuniti sotto l'appellativo di "studi di genere", attraverso una critica rivolta ai concetti di "identità" e "rappresentazione", definiscono la sessualità come *campo* complesso.

## 2. Il soggetto transessuale: problematizzare la sessualità

Lo sviluppo delle tecnologie chirurgiche ha permesso al corpo di relativizzare il proprio sesso; la persona, infatti, nel corso della propria vita, può oggi decidere di cambiare sesso attraverso una serie di terapie che integrano la somministrazione di ormoni agli interventi medico-chirurgici. Il soggetto che cambia sesso, affidandosi al percorso terapeutico mirato a questo obbiettivo, viene definito *trans* (MtoF o FtoM, in base all'ordine tra sesso di partenza e quello di arrivo). Con il termine *transessualismo* ci si riferisce infatti alla condizione di una persona che sente di non appartenere al proprio sesso biologico stabilito alla nascita, identificandosi al contrario con il sesso opposto. È infatti l'esigenza di porre rimedio a quella che viene definita "disforia di genere" che porta il soggetto ad intraprendere il percorso di transizione mirato alla ricostituzione del nesso di derivazione che tiene insieme il "sesso", come fondamento naturale, e il "genere" come sua riproduzione culturale (BUTLER 1990).

L'esperienza del soggetto trans rende evidente come il corpo, a causa dello sviluppo delle nuove tecnologie, inizia a definirsi come "base significativa" che palesa la propria dimensione semiotica. Possiamo dire, seguendo la teorizzazione delle "forme di vita" data da Fontanille (2008), che il corpo permette di attualizzare vari *stili strategici*, che si definiscono a partire da un doppio livello: *formale* e *sostanziale*. È infatti attraverso un'organizzazione del materiale espressivo che si proietta una

---

<sup>1</sup> Necessario lo sviluppo di una semantica "enciclopedica" che riporti la variabilità dei contesti al centro della definizione dei significati, includendo il livello pragmatico (ECO 1975; 1984). Una semantica interpretativa che, integrando semantica sostanzialista e pragmatica, riporti l'attenzione sul senso inteso come mutabilità contestuale dei significati (RASTIER 2007).

definizione sostanziale della strategia che, per mezzo di una schematizzazione stilistica, iconizza il comportamento in forme di vita (FONTANILLE 2008: 37 tr.it.). Ed è a partire da questa definizione che il semiologo francese esplicita l'integrazione ascendente di queste forme di vita verso un'analisi semiotica della cultura:

l'esperienza soggiacente, la sensazione di un'identità di comportamento, la percezione di una regolarità in un insieme di procedure di accomodamento strategico, è dunque l'esperienza di un *ethos*; questa esperienza, convertita in un dispositivo d'espressione pertinente (uno stile che esprime un'attitudine), dà luogo a una forma di vita, che è dunque suscettibile di integrare la totalità dei livelli inferiori per produrre globalmente una configurazione pertinente per l'analisi delle culture. (FONTANILLE 2008: 38-39 tr.it.)

Definire il soggetto trans come "forma di vita" implica necessariamente un'interrogazione delle peculiarità strategiche che orientano le sue "scene pratiche". Nello specifico, vedremo come il transessualismo problematizza l'assiologia che tiene insieme la "sessualità" – intesa come *schematismo semantico* fondato sul binarismo "uomo-donna" – portando ad una prospettiva del soggetto di carattere *trasformativo*, non definito più come un'entità stabilita una volta per tutte. Una problematizzazione che trova sviluppo nelle teorizzazioni che Judith Butler (1990) dà, in linea con la tradizione critica del femminismo, delle nozioni di "sesso", "genere" e "orientamento sessuale". Una critica rivolta alla prospettiva classica che secondo l'autrice istituisce la sessualità come una "metafisica della sostanza" che tiene insieme in un rapporto di *derivazione* le tre categorie. Secondo la filosofa statunitense, questo nesso implicazionale ha delle ripercussioni di carattere politico, in quanto istituisce una "politica dell'umano" che tiene al di fuori del regime di intelligibilità sociale determinate soggettività:

I generi "intelligibili" sono quelli che in un certo senso istituiscono e mantengono relazioni di coerenza e continuità tra sesso, genere, pratica sessuale e desiderio. In altre parole, gli spettri della discontinuità e dell'incoerenza, pensabili solo in relazione alle norme di coerenza e continuità vigenti, sono costantemente sottoposti a divieto e prodotti da quelle stesse leggi che cercano di stabilire linee di connessione causale o espressiva tra sesso biologico, generi culturalmente costituiti e la loro "espressione" o "effetto" nella manifestazione del desiderio sessuale attraverso la pratica sessuale. [...] In questo contesto la "derivazione" è una relazione politica di implicazione istituita da leggi culturali che stabiliscono e regolano la forma e il significato della sessualità. (BUTLER 1990: 27 tr.it.)

Seguendo questa prospettiva, la sessualità evidenzia il proprio statuto semiotico sottolineando l'*arbitrarietà* che sottende uno "schematismo semantico" che, assolutizzandosi, assume il carattere incontrovertibile tipico della natura.<sup>2</sup> L'identità è infatti definita da Butler come un effetto di pratiche discorsive che possono essere relativizzate, venendo meno alle «concezioni umaniste del soggetto» che «tendono a presupporre una persona sostanziale, portatrice di attributi essenziali e non» (ivi: 17). Il soggetto *transessuale*, attraverso il cambiamento – tecnologicamente mediato – del proprio corpo, definisce il "sesso" come una categoria *discorsiva* che si attualizza nel livello variabile della *manifestazione* (HJELMSLEV 1968). Con un movimento che ricorda la "costituzione retroattiva" dell'*origine* (DERRIDA 1967), Judith Butler afferma come il collocamento "pre-discorsivo" del corpo sia sempre presupposto:

---

<sup>2</sup> L'epistemologia semiotica mira al mettere in luce tutto ciò che si nasconde sotto il nostro credere nella naturalità di un mondo autonomo e indipendente, mentre la natura delle cose consiste fondamentalmente nel loro valere (MARSCIANI 2012b: 20-21). L'opposizione "natura-cultura" in semiotica non ha carattere ontologico ma semantico, infatti le due categorie sono effetti di senso che si costituiscono discorsivamente, non entità concrete (MARRONE 2019).

se il corpo inteso come anteriore alla significazione è un effetto della significazione, allora lo status mimetico o rappresentativo della lingua, che afferma che i segni seguono i corpi, loro necessari specchi, non è affatto mimetico. Al contrario, è produttivo, costitutivo, si potrebbe dire anche *performativo*, dal momento che tale atto significante delimita e delinea il corpo che sostiene di trovare prima di ogni significazione. (BUTLER 1993: 26 tr.it.)

La significazione, o dimensione semiotica, si presenta in questo modo come dimensione *performativa* che produce la materialità attraverso una serie di violazioni (ivi: 25) che chiamano in causa la nozione di “potere”. Tuttavia, come sostenuto da Michel Foucault, il potere non deve essere preso esclusivamente nella sua funzione di negazione perché, al contrario, «produce il reale; produce campi di oggetti e rituali di verità» (FOUCAULT 1975: 212 tr.it.). Ad interessarci è infatti la capacità che la categoria della “sessualità”, attraverso la propria costituzione assiologica, ha di definire un regime di intelligibilità che stabilisce quali soggetti possono essere definiti tali e quali vengono relegati al di fuori della categoria dell’umano – nella periferia del senso e della società – definendosi come *alterità stranianti* in quanto problematizzano il binarismo “uomo-donna”.

Nelle prossime pagine verrà riportata la storia di Alessandra Bernaroli, donna transgender che dopo aver completato il proprio percorso di transizione ha visto annullato il proprio matrimonio, contratto regolarmente con rito religioso nel 2005, su indicazione del Ministero dell’Interno nel 2010. Questa vicenda diede il via ad un contenzioso che vedeva la coppia, divenuta di fatto la prima coppia *same-sex* in Italia, denunciare l’illegittimità dello scioglimento che trovava ragion d’essere nella legislazione italiana contraria alle coppie formate da persone dello stesso sesso. Si avrà qui come obiettivo quello di delineare come la vicenda impose un effetto *destabilizzante* all’interno della giurisprudenza italiana, che interpretava – come fa anche oggi – la famiglia come nucleo di persone che nasce a partire dal “paradigma eteronormativo”.

Ad essere problematizzato sarà il “Diritto” inteso come “teoria della rappresentazione” che postula uno schematismo semantico (*codice*) che istituisce la famiglia eterosessuale come unica forma legittimata ad essere definita tale; in questo modo il diritto si pone in maniera *inadeguata* nei confronti di una realtà sociale che si *complessifica* in seguito all’evoluzione delle tecnologie che permettono di relativizzare il “sesso”. Il paradigma eteronormativo – operante all’interno della giurisprudenza italiana – restituisce infatti una sessualità *coerente, chiusa ed ordinata* che segue il nesso implicazionale che tiene insieme “sesso”, “genere” e “orientamento sessuale” (BUTLER 1990). Al contrario, restituendo alla sessualità la propria *complessità*, la vicenda opera una *decostruzione* del sistema comportando delle ripercussioni anche a livello istituzionale. La nozione di decostruzione, che Derrida deriva da Heidegger, si pone infatti come operazione di messa in questione del nostro modo abitudinario di agire orientato dalle categorie che fondano il nostro modo di pensare, avendo così delle ripercussioni radicali finalizzate alla critica delle ideologie (CULLER 1982).

Secondo la definizione semiotica data da Eco (1975), l’*ideologia* opera attraverso una semplificazione della naturale contraddittorietà dello spazio semantico, ed è allo stesso modo che la “sessualità” trova semplificato il proprio statuto a causa della strutturazione operata dal binarismo “uomo-donna”. La decostruzione al contrario opera attraverso una messa in crisi della struttura: resistenza alla teoria sistematica attraverso l’impossibilità della chiusura degli insiemi, dei teoremi e delle leggi (REGAZZONI 2006: 74). Vedremo come il “caso Bernaroli”, attraverso la propria contraddittorietà, solleciterà dunque le *sedimentazioni concettuali* che operano all’interno del diritto italiano, evidenziando l’inadeguatezza che lo schematismo semantico postulato (il paradigma eteronormativo) ha nel descrivere una realtà sociale in continuo mutamento.

### **3. Il “caso Bernaroli”: elemento di crisi all’interno della giurisprudenza italiana**

L’effetto destabilizzante implicato dal transessualismo verrà messo in evidenza a partire dalla storia di Alessandra Bernaroli. Questa vicenda, all’epoca, mise in luce le contraddizioni generate dalla

complessa normativa sul tema del matrimonio tra persone dello stesso sesso, dando il via ad una diatriba giudiziaria che la stessa protagonista definì “caso di scuola”,<sup>3</sup> un *particolarismo* che evidenziava i limiti della giurisprudenza italiana in merito. La vicenda suscita infatti profondo interesse in quanto scuote e problematizza uno degli istituti su cui si fonda la nostra società: il matrimonio. I protagonisti sono infatti una coppia di coniugi regolarmente sposata nel 2005 con rito religioso.

Negli anni successivi al matrimonio, il marito della coppia, Alessandro Bernaroli, decise di intraprendere il percorso necessario per diventare donna; l'autorità giudiziaria si era espressa positivamente circa la conclusione del percorso eseguito all'estero, e anche circa la riassegnazione del sesso anagrafico e del nome.<sup>4</sup> Dopo il cambiamento nessuno dei due coniugi chiese alcunché, per cui nulla era stato disposto in ordine al precedente vincolo, dando così forma al primo matrimonio *same-sex* in Italia. Tuttavia, dopo la modifica del sesso di Bernaroli, le coniugi appresero che l'ufficiale di stato civile si apprestava ad eseguire un'annotazione aggiuntiva sull'atto di matrimonio provocandone la cessazione.<sup>5</sup> Tutto questo su indicazione del Ministero dell'Interno, ma senza una sentenza dichiarativa che avvisasse le interessate, le quali non avevano avanzato la richiesta di divorzio. Successivamente, spinta dalle richieste delle coniugi, contrarie allo scioglimento, l'autorità giudiziaria ordinò la cancellazione dell'annotazione attraverso decreto,<sup>6</sup> visto che nessun giudice si era espresso in merito.

Questo decreto fu in seguito impugnato dal Ministero dell'interno che contestava le ricostruzioni del giudice. Queste venivano considerate erranee in quanto lo scioglimento del vincolo coniugale era considerato un effetto legale ed automatico della sentenza di rettificazione di attribuzione del sesso, senza per questo implicare la necessità di una pronuncia da parte di un giudice: secondo il Ministero, in base all'art. 4 della legge 164/1982, la riattribuzione del sesso provocava lo scioglimento automatico del matrimonio. Le coniugi però, contrarie a quanto stabilito, iniziarono una contestazione per via legale delle tesi del Ministero. In primo luogo, venne contestato l'automatismo dello scioglimento; inoltre, le parti avevano ricordato che la cessazione degli effetti civili del matrimonio doveva essere dichiarata esclusivamente dall'autorità giudiziaria, unico soggetto a poter agire attraverso sentenza (Art. 5 164/1982). Secondo i legali delle parti interessate, infatti, la Pubblica Amministrazione avrebbe introdotto un'ipotesi di scioglimento del matrimonio non prevista dalla normativa.

Consapevoli del fatto che un'apertura all'ammissibilità delle coppie *same-sex* potesse costituire un ostacolo, le donne avevano sottolineato la differenza di contrarre matrimonio per le persone dello stesso sesso e il diritto dei coniugi a mantenere un'unione coniugale già esistente. Tuttavia, è evidente come «l'impasse del caso in esame è determinata dalla medesima logica che, volta a riaffermare il carattere rigidamente eteronormativo del matrimonio, causa la preclusione alle unioni *same-sex*» (LORENZETTI 2013: 109). In effetti, la Corte d'Appello respinse i ricorsi, sottolineando l'indispensabilità della diversità sessuale dei coniugi come affermato dalla Costituzione. Come sostenuto da Judith Butler infatti:

Nel caso di matrimoni gay, o di unioni legali affilative, è possibile notare come le varie pratiche e relazioni sessuali che non rientrano nei dispositivi sanciti dalla legge diventino illeggibili o, peggio, insostenibili, e favoriscano l'emersione, nel discorso pubblico, di nuove gerarchie [...]

---

<sup>3</sup> Alessandra Bernaroli si definì tale in uno dei seminari preventivi *Amicus Curiae*, organizzato dalla cattedra di Diritto costituzionale dell'Università degli studi di Ferrara il 26 febbraio 2010.

<sup>4</sup> Tribunale di Bologna 29-30 giugno 2009.

<sup>5</sup> L'ufficiale di stato appose all'atto di matrimonio due annotazioni successive, a distanza di alcuni mesi l'una dall'altra. La prima, regolare, relativa alla sentenza di rettificazione (16/10/09); la seconda, aggiunta su indicazioni del Ministero dell'interno (18/02/2010), affermava che la sentenza sopramenzionata produceva, ai sensi dell'art. 4 della legge 164/1982, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

<sup>6</sup> Tribunale di Modena decreto 26-27 ottobre 2010.

Ciò che si verifica è una crisi normativa. Da un lato, è importante evidenziare come il campo della sessualità intelligibile ed esprimibile sia delimitato, in modo che le scelte extra-matrimoniali siano precluse, in quanto inconcepibili, e come i termini della concepibilità siano rafforzati dagli angusti dibattiti su chi e cosa verrà incluso nella norma. (BUTLER 2004: 171 tr.it.)

Il caso Bernaroli determinò una revisione della normativa vigente, non essendo riconducibile alla prospettiva *stereotipata* che veniva legittimata dalla legge italiana: *evidenziandosi come particolarismo, produceva una sorta di “cortocircuito” all’interno della giurisprudenza, la quale manifestava in questo modo la propria portata limitata*. La vicenda mise in discussione il presupposto che vedeva il cambiamento di sesso di uno dei coniugi, a causa della propria portata traumatica, come causa necessaria dello scioglimento di tale rapporto. Si evidenziò infatti come la relazione tra le due donne fosse garantita da un’unione sentimentale che prescindeva dal sesso e dall’orientamento sessuale ad esso strettamente connesso. La volontà di rimanere insieme espressa dalla coppia metteva in crisi anche il luogo comune che considera il transessualismo come assecondamento del desiderio omosessuale, della persona che avvia il percorso di transizione, di ricostituirsi come soggetto eterosessuale attraverso il cambiamento di sesso.

Il matrimonio in questione diventò una relazione tra persone dello stesso sesso solo in un secondo momento, vedendo opporsi alla propria ragion d’essere l’art. 29 della costituzione italiana che legava la famiglia all’istituto del matrimonio formato dalla coppia “uomo-donna”. In questo contesto si rendeva necessario un cambio di prospettiva della giurisprudenza, la quale deve costituirsi come continua attività interpretativa della società e non come semplice applicazione delle leggi. Questo cambio di prospettiva si renderà fondamentale affinché le realtà sociali emergenti della nostra contemporaneità non ricadano in “vuoto giurisprudenziale” che non permette al soggetto di avere quel riconoscimento istituzionale che caratterizza tutti i cittadini:

va dato conto dell’irragionevolezza di pretendere un “prezzo” per la transizione, ossia la morte civile del transessuale nella relazione più intima e personale (la relazione coniugale) che si pone in conflitto con un sistema costituzionale ispirato al principio personalista. Non sembrerebbe compatibile con l’impianto costituzionale schiacciare la persona nella sola dimensione della sua transessualità, che azzerava ogni altro momento della sua vita e della vita del coniuge, privando anche quest’ultimo della possibilità di esprimersi circa il permanere o meno della comunione coniugale, ridotta a paradossale anomalia giuridica. (LORENZETTI 2013: 113)

Il soggetto transessuale deve fare i conti con la “morte istituzionale” del proprio io antecedente al percorso di transizione. Ed è chiaro come tra le varie esigenze ci fosse quella di restituire una visione *coerente* del soggetto e non un’identità *trasformativa* come quella che la soggettività in questione chiama in causa: *il soggetto trans si trova costretto a rinnegare la propria esistenza passata, restituendo un’immagine di sé esente da qualsiasi forma di contraddizione*. Si assiste, nel caso analizzato, ad una vera e propria compressione dei diritti delle persone coinvolte, le quali devono scegliere tra il godimento di due diritti fondamentali dotati di copertura costituzionale e non gerarchizzabili: il diritto al matrimonio e il diritto all’autodeterminazione transessuale.<sup>7</sup> Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14329 del 2013, ricordava che la legge sul transessualismo è distinta dal bilanciamento di due interessi: «da un lato il diritto al riconoscimento della vera identità di genere del soggetto che desidera rettificare il sesso che gli è stato attribuito alla nascita, dall’altro vi è l’interesse statale a non modificare i modelli famigliari».

Sono queste le motivazioni che portarono la Corte ad affermare che la rettificazione del sesso anagrafico da parte di uno dei due coniugi implicava lo scioglimento automatico del matrimonio. Il

---

<sup>7</sup> Per non andare in contro ad un divorzio forzato, il soggetto transessuale può scegliere di non intraprendere il percorso di rettificazione e continuare a vivere in una condizione di disagio dipendente dalla disforia tra sesso e genere.

riferimento all'articolo 29 della costituzione, che affermava la natura necessariamente eterosessuale del matrimonio, comportava però non poche perplessità, in quanto l'articolo fu emanato nel 1942, epoca in cui i modelli familiari erano molto diversi da quelli di oggi. Seguendo questo articolo si eleggeva il "dimorfismo sessuale" a parametro guida, non permettendo di tollerare contenuti diversi da quelli essenziali: venendo meno l'eterosessualità, non esisteva più alcun diritto per la coppia di rimanere sposata. In seguito a questa decisione, la Corte affermava poi la necessità, da parte del legislatore, di introdurre una forma di convivenza «alternativa (e diversa dal matrimonio) che consentisse ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza».<sup>8</sup> Il caso analizzato era palesemente infrequente, ma la tendenza portata avanti quella di non creare effetti destabilizzanti che potessero minare l'istituto del matrimonio:

l'assoluta peculiarità delle circostanze avrebbe dunque probabilmente meritato una ben diversa ponderazione, consentendo – almeno per questa ipotesi – di mantenere lo *status matrimoniale*; forse è stato anzi il timore di generare futuri effetti "a cascata", determinati da un'eventuale (e prima) decisione in tal senso, a suggerire, sin da subito, questa netta "chiusura". (VERONESI 2014: 6)

Come sottolineato sempre da Veronesi, la Corte non sembrava far sufficientemente tesoro dell'assunto che vede la norma non cristallizzarsi, ma partecipe di complesse dinamiche di trasformazione che investono nel tempo sia il diritto nazionale che quello sovranazionale. Dando centralità all'articolo 29, la giurisprudenza italiana, pur di non mettere in questione l'istituto del matrimonio, decise di declinare le responsabilità al legislatore affinché creasse un nuovo istituto che permettesse il riconoscimento delle coppie omosessuali. In questo senso si mosse un'altra tappa fondamentale della vicenda: la sentenza n. 8097/2015, attraverso la quale la Corte Suprema accoglieva le richieste della coppia, riservandole «il riconoscimento dei diritti e dei doveri conseguenti al vincolo matrimoniale legittimamente contratto fino a quando il legislatore non consenta ad esse di mantenere in vita il loro rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata che ne tuteli adeguatamente diritti e obblighi. La conservazione dei diritti e doveri propri del modello matrimoniale è, pertanto, sottoposto alla condizione temporale costituita dalla nuova regolamentazione indicata dalla sentenza». *La coppia vedeva riconosciuto il proprio matrimonio fino a quando il legislatore non avesse creato un istituto apposito per il riconoscimento giuridico delle coppie same-sex.*

Il "caso Bernaroli", grazie alla propria eccezionalità, portò una spinta in più, all'interno del dibattito, affinché la giurisprudenza italiana si dotasse di una legge che regolasse e riconoscesse giuridicamente le coppie formate da persone stesso sesso. Così, il 25 febbraio del 2013, il senato, con voto di fiducia al governo, approvò il ddl. Cirinnà,<sup>9</sup> cioè la disciplina delle unioni civili e delle convivenze di fatto. Dopo un iter iniziato nel marzo 2013, e vari rimaneggiamenti, si arrivò il 20 maggio 2016 all'approvazione della legge n. 76. L'Italia in questo modo contribuì a dare piena dignità giuridica alle coppie *same-sex*, creando una normativa che regolasse le loro unioni in linea con le normative operanti già da tempo su territorio europeo.

#### **4. Conclusioni: prospettive per un Diritto complesso**

La vicenda riportata nelle pagine di questo articolo ha messo in evidenza, seppur brevemente, l'inadeguatezza incarnata dal diritto nel render conto dell'evoluzione che la società sviluppa nel corso del tempo. Questa inadeguatezza è legata in particolar modo alla fisionomia che la giurisprudenza

---

<sup>8</sup> Sentenza n. 170/2014.

<sup>9</sup> Dal nome della relatrice, la senatrice Monica Cirinnà.

attualizza come interpretazione statica delle normative emanate. Come abbiamo potuto sottolineare, all'interno delle leggi italiane veniva postulato uno "schematismo semantico" che, fungendo da codice, definiva la famiglia eterosessuale come unico modello di famiglia legittimo. Nello specifico, la normativa faceva riferimento all'epoca storica in cui fu emanata (1942), sottolineando come l'interpretazione giuridica possa facilmente ricadere in una lettura *decontestualizzata*, che non tiene conto dell'evoluzione che necessariamente coinvolge la società.

Oltre alla proliferazione dei discorsi sul sesso, avviata a partire dal XIX secolo (FOUCAULT 1976), la dimensione sessuale dei soggetti ha visto complessificare il proprio statuto a causa dello sviluppo delle nuove tecnologie che hanno permesso di relativizzare il corpo, mettendo in crisi la dicotomia "natura-cultura".<sup>10</sup> La modernità si caratterizza infatti per la socializzazione del mondo naturale, che porta alla progressiva sostituzione delle strutture e degli avvenimenti che costituivano dei parametri esterni dell'attività umana con dei processi socialmente organizzati: la sessualità diventa parte integrante delle relazioni sociali e l'eterosessualità cessa di essere il metro di misura per giudicare tutto il resto (GIDDENS 1992: 43 tr.it.). La sessualità si definisce come "sistema complesso" che, per essere interpretato adeguatamente, esige la definizione di una "semiotica della complessità" (PAOLUCCI 2010) che rilanci la capacità di astrazione del proprio paradigma relazionale. Attraverso questa prospettiva differenziale è possibile, infatti, mettere in questione anche la definizione *sostanziale* data del soggetto che assolutizza un carattere – in realtà relativo – come il "sesso". La semiotica non è una teoria del soggetto, ma del senso, delle strutture e dei processi che lo istituiscono e lo producono; un soggetto mobile definito dai continui processi di risegmentazione del contenuto (VIOLI 2007).

La costituzione semiotica della soggettività, espressa dal caso analizzato, rende esplicita la necessità da parte del diritto di dotarsi di una strumentazione epistemologica in grado restituire questa complessità. In questa prospettiva, chiave è il ruolo svolto dal femminismo della differenza, che affermava la libertà della differenza sessuale al di fuori dei ruoli sessuali, criticando il diritto, la politica e lo Stato (CIGARINI 1995). Un pensiero che rifiuta ogni forma di *rappresentanza* che faccia del soggetto sessualizzato un'identità che si raccoglie attorno a finalità politiche comuni alla categoria di riferimento: non è il riconoscimento specifico di una legge ad esaurire le necessità delle numerose sessualità che abitano la nostra società, al contrario, è il processo, inteso come descrizione di un'esperienza particolare, a garantire l'avanzamento delle normative (NICCOLAI 2019).

Come sostenuto nelle pagine di questo lavoro, la sessualità si costituisce come un regime complesso che non può vedere ridotta la propria *eterogeneità* da una semantica identificativa. In questo senso operano le teorizzazioni dell'epistemologia femminista, che hanno il fine di evitare l'affermazione di luoghi comuni che "intrappolano" le soggettività in percorsi rappresentativi. Ed è questo l'errore commesso all'interno della giurisprudenza italiana, la quale afferma l'esclusività della famiglia *eteronormata*. Il caso Bernaroli, qui analizzato, sottolinea la dimensione *performativa* del "genere", che non può essere ridotto alla coerenza di un postulato d'identità che assolutizza il *dimorfismo* "uomo-donna" ma, al contrario, costituisce il soggetto nel suo nomadismo identitario (BUTLER 2004). La nozione di "soggetto nomade", centrale all'interno del *femminismo materialista* di Rosi Braidotti, riprendendo gli insegnamenti di Spinoza e Deleuze, afferma la necessità di una teoria del soggetto *pluristratificata e non unitaria*, a causa della nuova situazione globale generata dalla tecnoscienza (BRAIDOTTI 2008).

Alessandra Bernaroli, con il proprio percorso di transizione, restituisce una complessità alternativa rispetto al modello configurato dalle normative italiane. In questo modo la vicenda, nella propria particolarità, ha avuto delle ripercussioni all'interno del diritto, manifestando l'esigenza di una strumentazione adeguata (ddl. Cirinnà) che permettesse la leggibilità della realtà sociale emergente

---

<sup>10</sup> L'opposizione "natura/cultura" non rappresenta più una dicotomia discreta, al contrario assistiamo ad un'integrazione delle due categorie che si relazionano in un rapporto dialettico (MORIN 2002; BRAIDOTTI 2014).

delle coppie *same-sex*. L'inadeguatezza della giurisprudenza risiede nella propria fisionomia rappresentativa – che postula una semantica come modello – tralasciando in questo modo la capacità *trasformativa* dei significati che coinvolgono la nostra esperienza del mondo. La sessualità, letta attraverso il “paradigma eteronormativo”, infatti, si manifesta attraverso una eterogeneità ridotta che ha necessariamente ripercussioni politiche. All'interno di questa prospettiva, la semiotica, con il proprio paradigma relazionale, che vede l'*identità* come qualcosa che si dà per differenza, palesa, oltre alla propria capacità *decostruttiva* di palesare la dimensione retorica della cultura (LORUSSO 2015), la possibilità di istituirsi come epistemologia che permette di descrivere la complessità grazie alla funzione *astrattiva* della propria *immanenza relazionale*, la quale restituisce una sistematicità *aperta* che rende conto adeguatamente delle trasformazioni sociali contemporanee.

## BIBLIOGRAFIA

BOLTANSKI, Luc; CHIAPELLO, Eve

2014 *Il nuovo spirito del capitalismo*, Milano-Udine, Mimesis.

BRAIDOTTI, Rosi

2008 *Trasposizioni. Sull'etica nomade*, Milano, Luca Sossella editore.

2014 *Il postumano*, Roma, DeriveApprodi.

BUTLER, Judith

1990 *Gender trouble*, New York, Routledge (Trad. it. *Questioni di genere*, Roma-Bari, Laterza, 2013)

1993 *Bodies that matter. On the discursive limits of "Sex"*, New York-London, Routledge (tr.it. *Corpi che contano. I limiti discorsivi del "sesso"*, Milano, Feltrinelli, 1996).

2004 *Undoing gender*, New York, Routledge.

CIGARINI, Lia

1995 *La politica del desiderio*, Parma, Pratiche editrice.

COOPER, Melinda; WALDBY, Catherine

2015 *Biolavoro globale. Corpi e nuova manodopera*, Roma, DeriveApprodi.

CULLER, Jonathan

1982 *On deconstruction*, Ithaca, Cornell University Press (tr.it. *Sulla decostruzione*, Milano, Bompiani, 1988).

DERRIDA, Jaques

1967 *Della grammatologie*, Paris, Minuit (tr.it. *Della grammatologia*, Milano, Jaca Book, 1969).

ECO, Umberto

1975 *Trattato di semiotica generale*, Milano, Bompiani.

1984 *Semiotica e filosofia del linguaggio*, Torino, Einaudi.

FONTANILLE, Jaques

2008 *Practiques Sémiotiques*, Paris, Puf (tr.it. *Pratiche semiotiche*, Pisa, Edizioni Ets, 2010).

FOUCAULT, Michel

1975 *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Paris, Gallimard (tr.it. *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1976).

1976 *La volonté de savoir*, Paris, Éditions Gallimard (tr.it. *La volontà di sapere. Storia della sessualità I*, Milano, Feltrinelli, 1978).

1977 *Microfisica del potere*, Torino, Einaudi.

GIDDENS, Anthony

1992 *The transformation of intimacy. Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies* (tr.it. *La trasformazione dell'intimità. Sessualità, amore ed erotismo nelle società moderne*, Bologna, Il Mulino, 1995)

HJELMSLEV, Louis

1961 *Prolegomena to a Theory of Language*, Madison, University of Wisconsin Press (tr.it. *I fondamenti della teoria del linguaggio*, Torino, Einaudi, 1968).

LORENZETTI, Anna

2013 *Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali*, Milano, Franco Angeli.

LORUSSO, Anna Maria

2015 "Retorica e semiotica: per una riflessione sulle norme", *Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio*, 1, 2015, pp. 62-73.

LOTMAN, Jurij Michael

2006 *Tesi per una semiotica delle culture*, Roma, Meltemi.

LOTMAN, Jurij Michael; USPENSKIJ, Boris Andreevic

1975 *Tipologia della cultura*, Milano, Bompiani

LYOTARD, Jean-François

1979 *La condition postmoderne*, Paris, Les Editions de Minuit (trad. it. *La condizione postmoderna*, Milano, Feltrinelli, 1981).

MARRONE, Gianfranco

2019 *Il discorso animale*, in BERTRAND, MARRONE (a cura di), *La sfera umanimale*, Roma, Meltemi, pp. 7-26.

MARSCIANI, Francesco

2012a *Minima semiotica. Percorsi nella significazione*, Milano-Udine, Mimesis.

2012b *Ricerche semiotiche I*, Bologna, Esculapio.

MORIN, Edgar

1982 *Il cinema o l'uomo immaginario*, Milano, Feltrinelli.

2002 *Il metodo 5. L'identità umana*, Milano, Raffaello Cortina.

2017 *Lo spirito del tempo*, Roma, Meltemi.

NICCOLAI, Silvia

2019 *La surrogazione di maternità in una prospettiva di diritto sessuato* in CORRADI (a cura di), *Odissea embrionale*, Milano-Udine, Mimesis, pp. 55-69.

PAOLUCCI, Claudio (a cura di)

2007 *Studi di semiotica interpretativa*, Milano, Bompiani.

PAOLUCCI, Claudio

2010 *Strutturalismo e interpretazione*, Milano, Bompiani.

RASTIER, François

2007 *Semantica interpretativa. Dalle forme semantiche alla testualità* in PAOLUCCI (a cura di), *Studi di semiotica interpretativa*, Milano, Bompiani, pp. 203-285.

REGAZZONI, Simone

2006 *La decostruzione del politico*, Genova, Il Nuovo Melangolo.

SAUSSURE, Ferdinand De

1916 *Cours de linguistique générale*, Paris, Payot (trad. it. *Corso di linguistica generale*, Roma-Bari, Laterza, 1967).

VERONESI,

2014 *Un'anomalia additiva di principio in materia di "divorzio imposto": il "caso Bernaroli" nella sentenza n. 170/2014* in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).

VIOLI, Patrizia

2007 *Lo spazio del soggetto nell'enciclopedia*, in PAOLUCCI (a cura di), *Studi di semiotica interpretativa*, Milano, Bompiani, pp. 177-202.